

06179-26



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
☐ disposto d'ufficio  
☐ a richiesta di parte  
☒ imposto dalla legge

Composta da:

Massimo Ricciarelli

- Presidente -

Sent. n. sez. 137/2026

Maria Silvia Giorgi

UP - 22/01/2026

Riccardo Amoroso

R.G.N. 35578/2025

Debora Tripiccione

Andrea Natale

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di  
Sassari

nei confronti di

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 16/05/2025 del Tribunale di Sassari;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale;

letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto  
Procuratore Generale Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio  
della sentenza impugnata;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Sassari ha assolto ██████████  
dal reato previsto dall'art. 570-*bis* cod. pen., ritenendo che esso sia non punibile,  
ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari impugna la citata sentenza, denunciando, con unico motivo di ricorso, l'erronea applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

3. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, ritenuta la fondatezza del ricorso, ha chiesto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.

4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del 22 gennaio 2026, in camera di consiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Preliminarmente, si deve svolgere una premessa sul perimetro dei vizi deducibili dal Pubblico ministero con il ricorso per cassazione ora in esame.

La sentenza impugnata è stata emessa in data 16 maggio 2025, sicché trova applicazione la disciplina dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento nei procedimenti – come quello in esame – relativi ai reati considerati dall'art. 550, comma 1 e 2, cod. proc. pen.; ciò in ragione del dettato dell'art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114, che risulta applicabile al caso di specie (sull'applicazione del principio "*tempus regit actum*" in caso di successione di leggi in materia di impugnazioni, cfr. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.c. in proc. Lista, Rv. 236537 - 01).

Ne discende che – versandosi in caso di sentenza inappellabile da parte del Pubblico ministero – l'organo requirente può dedurre con ricorso per cassazione tutti i motivi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen., non trovando applicazione i limiti che l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. introduce per i soli casi di ricorso immediato per cassazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è fondato.

3. Secondo la ricostruzione del giudice di merito, [REDACTED] ha corrisposto solo in parte le somme stabilite dal Tribunale di Cagliari, con decreto del 3 gennaio 2019: per il periodo compreso tra novembre 2021 e aprile 2022, infatti, egli ha corrisposto la somma stabilita dal giudice civile a titolo di contributo al mantenimento (quantificata in 275 euro), omettendo, tuttavia, di corrispondere l'ulteriore somma di 225 euro, indicata nel citato provvedimento civile, a titolo di



contributo del 50% per le spese scolastiche (iscrizione ad una scuola dell'infanzia privata). In seguito al trasferimento della figlia a [REDACTED] è stato coinvolto il Tribunale di Sassari, che, in data 7 aprile 2022, ha emesso altro decreto per disciplinare gli obblighi di contribuzione; anche in questo caso, il sig. [REDACTED] ha corrisposto unicamente la somma dovuta a titolo di mantenimento, trascurando il versamento del 50% della quota dovuta per l'iscrizione della minore alla scuola privata; il mancato versamento è quantificato in 155 euro mensili, nel periodo compreso tra maggio 2022 e dicembre 2023 (con l'eccezione di maggio 2023, mese in cui il versamento fu effettuato).

Il Tribunale di Sassari ha mandato assolto l'imputato valorizzando la contribuzione dell'imputato con riferimento al contributo al mantenimento (e l'inadempimento limitatamente ad una spesa straordinaria); il fatto che, comunque, non sia emerso che le esigenze della minore non siano state soddisfatte; la modesta intensità del dolo (anche tenuto conto della conflittualità esistente con l'altro genitore); il fatto che la condotta di inadempimento sia cessata; il fatto che – essendo l'imputato incensurato – la condotta non può essere ritenuta abituale.

4. Il Procuratore generale ricorrente censura la decisione sopra sintetizzata, evidenziando – da un lato – che l'entità complessiva degli inadempimenti (4.295 euro) non appare riconducibile al paradigma del danno di particolare tenuità, lamentando che il giudice, sul punto, non ha offerto motivazione; dall'altro lato, il Procuratore generale ricorrente aggiunge che il ripetersi dell'inadempimento per 25 mensilità deve portare a ravvisare un comportamento abituale, inconciliabile con l'applicazione dell'istituto in parola, secondo l'interpretazione affermatasi nella giurisprudenza di questa Corte.

5. In effetti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. è applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (Sez. 6, n. 16847 del 09/01/2019, F., Rv. 275547 – 01), a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez. 6, n. 5774 del 28/01/2020, P., Rv. 278213 – 01, caso in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza assolutoria, in un caso di inadempimento dell'obbligo contributivo per ventiquattro mensilità).

Ove l'inadempimento non sia connotato da mera occasionalità, è ravvisabile un'abitudine del comportamento, che risulta ostativa al riconoscimento del beneficio ed essendo irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione (Sez. 6, n. 22523 del 01/07/2020, P., Rv. 279563 – 01; in senso conf. Sez. 6, n. 15264 del 20/03/2025).

Nel caso in esame, il Tribunale di Sassari ha escluso anche la ricorrenza di una condotta abituale, limitandosi a considerare l'incensuratezza dell'imputato, escludendo, per ciò solo, l'abitualità della condotta; il Tribunale ha tuttavia omissso di valutare – come invece necessario, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza sopra citata – se il numero di mensilità in cui si è verificato l'inadempimento possa o meno costituire fattore ostativo all'applicazione della causa di non punibilità codificata dall'art. 131-*bis* cod. pen.

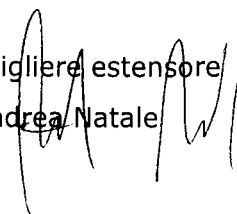
6. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio. Il giudice del rinvio si atterrà ai criteri interpretativi riassunti al punto 5 della motivazione che precede.

**P.Q.M.**

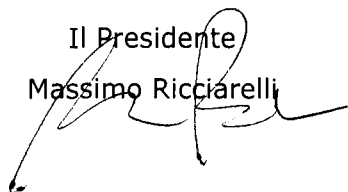
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari.

Così deciso il 22/01/2025

Il Consigliere estensore  
Andrea Natale



Il Presidente  
Massimo Ricciarelli



*In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.*

Il Presidente  
Massimo Ricciarelli

